

COMUNE DI CERVIA

REGOLAMENTO DI CITTADINANZA ATTIVA

**SULLA PROMOZIONE DELL'IMPEGNO CIVICO E SULLA
COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE
PER LA CURA DELLA CITTA' E DELLA COMUNITA'**

(BOZZA)

SOMMARIO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Finalità	5
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Principi generali	7
SEZIONE II – CURA DELLA COMUNITA'	8
Art. 4 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	9
Art. 5 - Caratteristiche dell'attività di impegno civico.....	9
Art. 6 - I cittadini attivi	10
Art. 7 - Ambiti di intervento ed attività di impegno	10
Art. 8 - Patto di impegno	11
Art. 9 - L'attivazione dei cittadini	13
Art. 10 - Controlli	13
SEZIONE III - CURA DELLA CITTA'	14
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	15
Art. 11 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	15
Art. 12 - I cittadini attivi	15
Art. 13 - Patto di collaborazione	15
Art. 14 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici	16
Art. 15 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi	17
Art. 16 - Promozione della creatività urbana	17
Art. 17 - Innovazione digitale	17
Art. 18 - Giardini condivisi	18
Art. 19 - Orti in Comune	19
CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE	21
Art. 20 - Disposizioni generali	21
Art. 21 - Proposte di collaborazione	21
CAPO III – INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI	23
Art. 22 - Interventi di cura occasionale	23
Art. 23 - Gestione condivisa di spazi pubblici e privati asseriti ad uso pubblico	23
Art. 24 - Interventi di rigenerazione di immobili e spazi pubblici	23
Art. 25 - Gestione condivisa di edifici	24
CAPO V – FORMAZIONE	24
Art. 26 - Finalità della formazione	24
Art. 27 - Il ruolo delle scuole	25
CAPO VI – FORME DI SOSTEGNO	25
Art. 28 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale.....	25
Art. 29 - Affiancamento nella progettazione	25
Art. 30 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti	26
Art. 31 - Autofinanziamento	27
Art. 32 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate	27

CAPO VII – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE	28
Art. 33 - Comunicazione collaborativa	28
Art. 34 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione	28
Art. 35 – Agevolazioni amministrative.....	29
CAPO VIII – RESPONSABILITA' E VIGILANZA	30
Art. 36 - Prevenzione dei rischi	30
Art. 37 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità	30
SEZIONE IV – SPONSORIZZAZIONI, DONAZIONI ED EREDITA'	31
Art. 38 - Contratti di sponsorizzazione	32
Art. 39 - Donazioni	32
Art. 40 - Eredità e legati testamentari	32
SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	34
Art. 41 - Clausole interpretative	35
Art. 42 - Entrata in vigore e sperimentazione	35
Art. 43 – Disposizioni transitorie.....	35

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ

1. In armonia con le previsioni della Costituzione Italiana e dello Statuto Comunale il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione fra cittadini e Comune di Cervia per lo svolgimento di attività comunitarie promosse dal Comune di Cervia e per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione al principio di sussidiarietà.

2. Il Comune intende in questo modo:

- promuovere l'impegno volontario, la cittadinanza attiva e sviluppare il capitale sociale della comunità locale;

- orientare i cittadini verso un maggior impegno sociale, attraverso il coinvolgimento attivo nella vita della comunità, dedicando tempo e competenze allo svolgimento di compiti di utilità sociale;

- favorire pratiche di responsabilità e restituzione civica nelle persone che, in condizioni di temporanea difficoltà, beneficiano di servizi/sostegni pubblici.

- sostenere servizi e progettualità dell'Amministrazione potenziando le risorse comunitarie da attivare nella realizzazione di progetti di sostegno a persone in difficoltà e le reti informali a supporto degli interventi di cura.

3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché in riferimento alle norme per le libere Forme Associative.

ART. 2- DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni urbani: i beni materiali, immateriali e digitali che i cittadini ed il Comune, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per condividere con l'Ente la responsabilità della cura o rigenerazione degli stessi, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

b) Comune o Amministrazione: il Comune di Cervia nelle sue diverse articolazioni istituzionali ed organizzative.

c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale od a vocazione sociale, che si attivano per lo svolgimento di attività comunitarie di solidarietà o per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento.

d) Cura della città: identifica interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;

e) Cura della comunità: identifica interventi volti al miglioramento della rete dei servizi e all'ampliamento dei progetti in grado di offrire alle diverse fasce d'età e bisogni della popolazione

maggiori occasioni di socialità, educazione, creatività, accesso alla conoscenza, al benessere, all'attività sportiva e all'integrazione fra cultura, saperi e visioni del mondo;

f) Proposta di collaborazione: la manifestazione d'interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

g) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani.

h) Patto di impegno: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito e le modalità di impegno volontario in attività promosse dal Comune nel contesto dei beni comunitari.

i) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, alla conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

l) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani per una fruizione collettiva svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Ente con carattere di continuità e di inclusività.

m) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni per una fruizione collettiva mediante metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.

n) Spazi pubblici: parchi e giardini, spiagge, aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

o) Giardini condivisi: spazi pubblici con finalità socioculturali e ambientali che, a differenza dei giardini pubblici tradizionali, vedono protagonisti tutti i cittadini, riuniti intorno ad un progetto comune per rendere migliore il loro quartiere; si connotano come fenomeno spontaneo legato alla necessità di presidiare aree urbane verdi e non, abbandonate e spesso degradate.

p) Orti in comune: aree di proprietà comunale finalizzate alla realizzazione di orti coltivati con metodi sostenibili, concesse in uso temporaneo e precario a titolo gratuito;

q) Sportello di cittadinanza attiva: struttura appositamente individuata dalla Giunta Comunale come referente unico per i cittadini e supporto ai vari servizi del Comune in materia di cura dei beni comuni; lo Sportello è competente per la raccolta, l'istruttoria e la valutazione delle proposte di collaborazione. Lo Sportello è inoltre deputato all'orientamento dei cittadini interessati a svolgere attività comunitarie e di solidarietà.

r) CCV: I CCV sono i Consigli di Cittadini Volontari allo scopo di assicurare una larga e incidente partecipazione dei cittadini nella condivisione di problematiche di rilevante interesse pubblico. Essi rappresentano i bisogni delle comunità locali e ne promuovono la partecipazione attiva. Esercitano in modo del tutto gratuito funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta. Non vengono istituiti dal Comune e possono sorgere su iniziativa diretta dei cittadini attivi.

s) Donazione: La donazione è il contratto [1321 c.c.] col quale, per spirito di liberalità [770, 809 c.c.], una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione [770, 771, 772 c.c.].

t) Contratto di sponsorizzazione: un contratto mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni, prestare servizi od eseguire lavori a favore di un terzo (sponsee), che a sua volta si impegna, nell'ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo e di altri messaggi a favore dello sponsor;

u) Sponsor: il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti od altra utilità ad altro soggetto (sponsee), veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo dello sponsor;

v) Sponsee: il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor secondo le modalità del relativo contratto;

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Ente ed i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

b) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

c) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale del rapporto, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

d) Inclusività ed apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;

e) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio dell'attività discrezionale, verifica affinché la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici di tipo sociale, economico ed ambientale;

f) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;

g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Comune sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene di cui trattasi e delle persone al cui benessere il bene medesimo è funzionale;

h) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando le stesse sono previste dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile verificare il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dalla legge e dai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

i) Autonomia civica: il Comune riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte degli stessi.

SEZIONE II
ATTIVITÀ DI CURA DELLA COMUNITA'

ART. 4 - FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Cervia intende promuovere e sviluppare la cittadinanza attiva sotto forma di volontariato in servizi e progetti dell'Amministrazione;

Il Comune di Cervia intende altresì:

- promuovere, sviluppare e veicolare informazioni sulle attività di impegno civico presenti e attive nel territorio;
- sostenere, attraverso l'eventuale inserimento di nuovi cittadini attivi, le attività delle organizzazioni di volontariato che operano sul territorio cittadino per il bene della collettività.

2. Il Comune di Cervia intende inoltre sperimentare pratiche di responsabilizzazione e restituzione civica che coinvolgano, ove le condizioni personali lo rendano possibile, utenti e beneficiari dei servizi comunali.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DI IMPEGNO CIVICO E COMUNITARIO

1. L'impegno civico può essere definito come l'azione prestata in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile, da cittadini che intendano partecipare alla vita comunitaria, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

2. Le attività comunitarie promosse dal presente regolamento si connotano sempre come integrative e non sostitutive dei servizi di competenza comunale.

3. Le attività di impegno civico, continuative o saltuarie, sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Tale attività non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.

4. I cittadini attivi non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune e quindi l'instaurazione di rapporti con essi non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

5. L'attività dei cittadini attivi non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune.

6. L'attività dei singoli cittadini attivi non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari diretti. L'Amministrazione si impegna a rimborsare ai cittadini attivi esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata, oggettivamente necessarie e preventivamente concordate. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate oppure autodichiarate per le spese oggettivamente non documentabili.

ART. 6 - I CITTADINI ATTIVI

1. L'Amministrazione si rivolge a quei cittadini disponibili a svolgere a titolo volontario attività di utilità sociale nella comunità e ai cittadini che, beneficiando di servizi o forme di sostegno da parte del Comune, possono, in ottica di "restituzione" alla collettività, impegnarsi in attività/progetti orientati al bene comune.
2. I cittadini che intendono impegnarsi in attività comunitarie e di impegno civico devono avere un'età non inferiore agli anni 14.
3. I cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
4. L'accesso a tali attività avviene tramite l'iscrizione all'Albo dei Volontari singoli, così come disciplinato negli atti regolamentari specifici.

ART. 7 - AMBITI DI INTERVENTO ED ATTIVITÀ DI IMPEGNO

1. Gli ambiti di intervento e di impegno dei cittadini possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività socio assistenziali (in favore di anziani fragili o non-autosufficienti; persone con disabilità; persone in condizioni di povertà, disagio ed emarginazione; famiglie vulnerabili e genitori in difficoltà; persone con dipendenze; rifugiati o richiedenti-asilo; donne vittime di violenza ed altri).
- attività educative e formative;
- attività sanitarie (assistenza ammalati; prevenzione e tutela della salute; soccorso e trasporto);
- attività di protezione civile;
- attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
- attività di tutela e valorizzazione dei diritti (economia solidale; intercultura; pace e diritti umani; solidarietà internazionale);
- attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
- tutela animali;
- attività e manifestazioni sportive.
- segretariato ed accompagnamento utilizzo servizi.

2. Le possibili attività di impegno dei cittadini coinvolti sono, a titolo esemplificativo:

- affiancamento a persone fragili (disabili, anziani, madri sole, ecc.) per attività di compagnia, accompagnamento e trasporto, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche e acquisto medicinali, ritiro documenti, effettuazioni di piccole riparazioni domestiche e piccole manutenzioni ed altro;

- supporto nell'assistenza a persone anziane inserite in case residenza , Comunità alloggio e centri diurni per attività di compagnia, supporto nei pasti, cura e igiene della persona ed assistenza ospedaliera;
 - supporto nell'assistenza a persone disabili inserite in centri socio-occupazionali e socio-riabilitativi per attività di compagnia, supporto ai pasti, cura e igiene della persona ed assistenza ospedaliera;
 - supporto nei centri di aggregazione giovanile, nei centri pomeridiani per minori;
 - accoglienza, ascolto ed orientamento di persone in difficoltà;
 - sostegno nei compiti scolastici;
 - distribuzione di pasti e generi alimentari in mense, nell'Emporio Solidale, ed altre realtà impegnate nel sostegno a persone in condizioni di povertà;
 - custodia, vigilanza di strutture pubbliche;
 - piccoli lavori di manutenzione presso abitazioni private ed edifici di proprietà e/o in uso al Comune;
 - attività di tutela, ripristino, conservazione, manutenzione, custodia, pulizia di parchi pubblici, aiuole, aree verdi, aree cortilizie delle scuole e degli edifici pubblici e impianti sportivi;
 - vigilanza davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola;
 - attività di assistenza durante il trasporto scolastico e per le operazioni di accesso e uscita dagli edifici scolastici, anche in collaborazione con gli organi scolastici competenti;
 - supporto all'organizzazione e realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, ludico e ricreativo;
 - attività di supporto presso le biblioteche comunali;
 - collaborazione nelle attività del Condominio solidale;
 - attività di facilitazione nell'accesso ai servizi;
3. Le attività e i progetti di impegno civico possono costituire proposta diretta del cittadino, che sarà valutata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 - PATTO DI IMPEGNO

1. Il patto di impegno è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione delle attività comunitarie promosse dall'Amministrazione.
2. Al patto è allegato un progetto d'impegno in cui vengono riportati i seguenti punti:
 - sintetica descrizione dell'attività;
 - data d'inizio e di fine dell'attività;
 - impegno orario/durata;

- luogo/i di attività;
- eventuali spese previste rimborsabili;
- mezzi e attrezzature necessari allo svolgimento del servizio messe a disposizione dal Progetto, compresi gli eventuali dispositivi antinfortunistici;
- nominato e recapito del tutor di cui al successivo art. 9.

3. Attraverso la sottoscrizione del patto il cittadino si impegna a:

- svolgere le attività previste e concordate nel progetto di impegno esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- rifiutare ogni forma di compenso che potrebbe essere offerto da terzi;
- assicurare adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito;
- dare immediata comunicazione delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- partecipare alle iniziative di formazione, aggiornamento ed informazione programmate;
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali è rivolta l'attività, nonché della loro privacy, con particolare riguardo alle loro opinioni in campo politico, etico e religioso e alle condizioni sociali e sanitarie;

4. Il Comune si impegna a:

- descrivere e pubblicizzare, anche attraverso il proprio Sito Internet, le modalità e i tempi di realizzazione dei progetti/servizi in cui può esplicarsi l'impegno civico dei cittadini;
- individuare figure di tutoraggio capaci di accogliere ed accompagnare il cittadino nell'esperienza di impegno civico;
- prevedere, se necessario, momenti di formazione e di momenti di aggiornamento (in caso di impegno continuativo e di lunga durata);
- garantire un'adeguata copertura assicurativa nell'ambito dell'attività di impegno civico esercitata contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei cittadini attivi;
- riconoscere al cittadino attivo esclusivamente il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata, oggettivamente necessarie e preventivamente concordate;
- fornire ai cittadini attivi, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica;
- definire, ove necessario, le modalità per determinare la riconoscibilità del cittadino attivo da parte dell'utenza.

ART. 9 – L'ATTIVAZIONE DEI CITTADINI

1. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua nello Sportello di Cittadinanza attiva la struttura deputata all'orientamento dei cittadini interessati. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il cittadino il primo interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.

2. L'attività dei cittadini attivi è coordinata dal Responsabile del Servizio Comunale di volta in volta competente, a seconda della diversa tipologia di attività svolta, che deve:

- individuare il tutor di riferimento;
- valutare la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- autorizzare all'utilizzo di mezzi e attrezzature e agli eventuali rimborsi spese;
- verificare i risultati delle attività e garantire l'attività di monitoraggio e valutazione complessiva del progetto.

3. I tutor, individuati ai sensi dell'articolo che precede, rappresentano le figure di riferimento del volontario e devono:

- comunicare alla struttura deputata alla gestione dei progetti d'impegno la data di inizio di attività e/o di cessazione, e ogni altra segnalazione necessaria al buon funzionamento del progetto per mezzo di una modulistica appositamente predisposta;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i cittadini attivi rispettino i diritti, la dignità e le opzioni individuali delle persone fruitrici delle attività stesse e che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati attraverso incontri periodici con i cittadini impegnati, visite sul posto e colloqui con i fruitori, effettuati anche disgiuntamente;
- comunicare al proprio Responsabile ogni elemento ai fini della prosecuzione o meno dell'esperienza, la presenza eventuali elementi problematici o infortuni occorsi al cittadino attivo.

ART. 10 – CONTROLLI

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei cittadini attivi ed ha la facoltà di sospenderne in qualsiasi momento le attività qualora:

- da esse possa derivare un danno per il Comune di Cervia;
- vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento o dai patti di impegno;
- siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
- l'Amministrazione non ritenga più opportuno il prosieguo dell'attività.

**SEZIONE III
CURA DELLA CITTA'**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 11 - FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le seguenti disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione del Comune di Cervia.
2. La collaborazione tra cittadini e Comune si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento, le erogazioni dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, disciplinate da apposito atto regolamentare approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del -----

ART. 12 - I CITTADINI ATTIVI

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso formazioni sociali in cui esplicano la loro personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui al successivo art. 13 rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva, qualora comminata con sentenza, ed alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 13 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

ART. 13 - PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. A seconda delle specifiche necessità di regolamentazione che la collaborazione presenta, il patto definisce in particolare:

- a) gli obiettivi perseguiti e le azioni di cura condivise;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le eventuali modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dal presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le eventuali garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini ed Ente;
- i) l'affiancamento del personale comunale ai cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole dello specifico patto;
- j) le cause di esclusione per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

ART. 14 - INTERVENTI SUGLI SPAZI PUBBLICI E SUGLI EDIFICI

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti modalità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare:

- a) la cura occasionale;
- b) la cura costante e continuativa;
- c) la gestione condivisa;
- d) la rigenerazione.

2. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi o edifici pubblici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
3. Possono essere altresì realizzati interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

ART. 15 - PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI COLLABORATIVI

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti sul territorio comunale, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali, attivino relazioni sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento al portale istituzionale.
2. Il Comune promuove la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare, di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione dello stesso. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale, associazioni e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente Regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui sopra.

ART. 16 - PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ URBANA

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio e per la coesione sociale.
2. Per il perseguimento della promozione della predetta creatività, in particolare di quella giovanile, il Comune può riservare una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente Regolamento.
3. Il Comune può promuovere la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati ad usi temporanei, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

ART. 17 - INNOVAZIONE DIGITALE

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

ART. 18 – GIARDINI CONDIVISI

1. Il Comune di Cervia annovera, tra gli interventi di rigenerazione urbana di valore per la comunità, i giardini condivisi ossia luoghi aperti, amichevoli, conviviali e formativi che promuovono l'incontro tra generazioni e culture con un fine prevalentemente socio-culturale. Essi aggiungono valore alle risorse, costruiscono relazioni locali con altre strutture del territorio (associazioni, residenti, scuole, etc..) e contribuiscono fortemente allo sviluppo di una rete sociale ed economica di vicinato prima e di quartiere poi. Non esiste un modello definito di Giardino Condiviso. Ogni gruppo di persone può organizzarsi per realizzare un progetto adatto alle proprie esigenze e a quelle del luogo in cui vive. Ciascuno può portare come contributo le proprie capacità, la propria creatività e la propria socialità attraverso un processo partecipativo.

Giardini Condivisi vedono protagonisti tutti i cittadini perché sono realizzati e gestiti dagli abitanti riuniti intorno a un progetto comune che renda migliore la zona in cui vivono. La presenza attiva dei cittadini ed il conseguente presidio delle aree-giardino contribuisce all'aumento del senso di sicurezza, all'eliminazione dell'eventuale degrado sociale ed estetico ed alla disincentivazione di attività latenti.

2. I giardini condivisi hanno l'obiettivo di:

- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano creando occasioni per momenti di socialità e di incontro;
- promuovere le buone pratiche di sostenibilità ambientale sensibilizzando i cittadini, le famiglie, i gruppi e le associazioni presenti sul territorio comunale e le istituzioni pubbliche, in particolare quelle scolastiche, sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio attraverso processi di autogestione dei beni comuni e di autorganizzazione sui bisogni per contrastare gli effetti della crisi economica che colpisce le famiglie;
- educare alla tutela e alla salvaguardia del territorio, stimolando i cittadini all'apprendimento di tecniche di giardinaggio, orticoltura e frutticoltura attraverso l'utilizzo e la riscoperta delle varietà antiche locali e tradizionali, per la salvaguardia della biodiversità.
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza della comunità al territorio soddisfacendo la domanda sociale di "paesaggio", di "ambiente", di "socialità", di bellezza, recuperando sia gli spazi pubblici con finalità sociali, culturali o ambientali e migliorandone anche l'aspetto estetico, sia i saperi e le tradizioni della cultura contadina del territorio;
- promuovere stili di vita positivi attraverso l'attività fisica delle parti più deboli della società e l'accrescimento di una cultura alimentare sana e sicura;
- favorire l'integrazione sociale, la solidarietà e l'intercultura attraverso lo scambio tra generazioni riducendo la distanza tra giovani generazioni, le generazioni intermedie e le generazioni anziane; l'inclusione dei migranti; lo sviluppo di percorsi riabilitativi e di quelli educativi;
- stimolare la creatività e le capacità dei cittadini coinvolti attraverso un uso consapevole dei materiali e delle risorse disponibili.

3. Come per tutti i progetti di rigenerazione urbana anche nel caso dei Giardini Condivisi verrà stipulato un patto di collaborazione con l'Amministrazione che comprenderà inoltre gli obblighi di apertura al pubblico da parte dei soggetti assegnatari degli spazi, di gestione e coltivazione dell'area e di comunicazione alla cittadinanza.

ART. 19 – ORTI IN COMUNE

1. Il Comune di Cervia promuove la partecipazione della cittadinanza nella cura costante e continuativa di spazi verdi e la concessione in uso temporaneo e precario a titolo gratuito di aree di proprietà comunale finalizzate alla realizzazione di orti comunitari.

2. Il Comune di Cervia favorisce la creazione di orti nelle aree urbane e periurbane, nei terreni adibiti a verde pubblico sottoutilizzati, nelle aree dismesse o inutilizzate e nei terreni da ripristinare attraverso interventi di rinaturazione, con le seguenti finalità:

- . considerare l'agricoltura urbana come componente fondamentale della rigenerazione ambientale e spaziale del paesaggio urbano e periurbano;

- . favorire la riqualificazione dei terreni inutilizzati mitigando le situazioni di marginalità e degrado, nonché delle aree residue e interstiziali collegate strettamente agli insediamenti (in-between spaces), che permettano un'integrazione degli orti con il tessuto urbano;

- . incoraggiare i processi di integrazione sociale e avvicinare i cittadini alla realtà agricola attraverso processi di autogestione del patrimonio comunale;

- . valorizzare le produzioni e le essenze ortive tradizionali locali;

- . valorizzare il bene comune, ostacolando il consumo di territorio e l'impermeabilizzazione dei terreni;

- . offrire presidio sociale e favorire la sicurezza urbana, rafforzando o ripristinando il senso di appartenenza al territorio e alla comunità.

3. L'Amministrazione individua periodicamente, nell'ambito delle aree di proprietà comunale, la cartografia e l'elenco delle zone disponibili per la concessione in uso. I soggetti interessati possono proporre all'Amministrazione Comunale di rendere disponibili per la concessione in uso ulteriori aree di proprietà comunale che verranno vagliate dal Dirigente del Settore competente. L'area di proprietà comunale mantiene, sempre e comunque, le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

4. Le aree di cui al precedente paragrafo saranno oggetto di apposita procedura ad evidenza pubblica (avviso pubblico) con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento. Nell'avviso pubblico verranno indicati i criteri per la valutazione delle richieste di concessione in uso, i beneficiari della concessione, gli estremi della concessione stessa nonché i limiti e i doveri di utilizzo. Una Commissione comunale presieduta dal Dirigente del Settore competente alla gestione del patrimonio valuterà le proposte pervenute e stabilirà la graduatoria di assegnazione.

5. Gli Orti in Comune sono destinati in parte ad interventi di orticoltura ed in parte ad interventi di rigenerazione urbana.

6. Nelle aree destinate all'orticoltura è ammessa unicamente la creazione di orti:

- a) coltivati con metodi sostenibili;

- b) destinati alla coltivazione di ortaggi, fiori ed erbe aromatiche ad uso del concessionario;

La superficie riservata alla rigenerazione urbana:

a) è destinata ad attività non orticole finalizzate a favorire l'attrattività, la vitalità sociale, il benessere ambientale e la rigenerazione sostenibile degli spazi pubblici;

b) è di libera fruizione da parte di tutti i cittadini.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dell'organizzazione comunale, quale funzione istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale dell'esercizio della stessa.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua nello Sportello di cittadinanza attiva la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini devono ricevere il consenso del Comune.
4. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.
5. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficacia.

ART. 21 - PROPOSTE DI COLLABORAZIONE

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a. la proposta sia formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - b. la proposta sia presentata dai cittadini negli ambiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso in cui la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione, l'iter procedurale è definito come segue:
 - lo "sportello cittadinanza attiva" invita, mediante la pubblicazione di un avviso, i cittadini a presentare proposte di collaborazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la loro collaborazione e fissando un termine per la raccolta delle proposte; a tal fine lo sportello può preventivamente acquisire dai servizi competenti per materia e pubblicare l'elenco degli spazi pubblici, degli edifici, delle infrastrutture digitali che possono formare oggetto di interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione nonché la proposta di ipotesi di collaborazione tipica a cui i cittadini possono aderire;
 - al fine di garantire la coerenza con gli interessi pubblici e con le linee di mandato, le proposte di collaborazione sono sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale;
3. Nel caso in cui la proposta di collaborazione sia presentata dai cittadini, l'iter è il seguente:
 - lo "sportello cittadinanza attiva" acquisisce le proposte di collaborazione e, con il supporto dei servizi competenti per materia, effettua le verifiche tecniche necessarie, con riferimento agli aspetti legati alla sicurezza, alla salute e alle condizioni ambientali.

- comunica al soggetto proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio che non può essere superiore a 90 giorni, in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti;
- può disporre adeguate forme di pubblicità al fine di acquisire, da parte dei soggetti presentatori, del Consiglio di Zona e di eventuali altri interessati, entro termini prestabiliti, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure contributi o apporti;
- la proposta di collaborazione completa di tutti gli elementi necessari è sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale;

4. Ai fini dell'approvazione, lo sportello può sottoporre le proposte di collaborazione ritenute ammissibili alla co-progettazione tra amministrazione, soggetti presentatori, servizi competenti e Consigli di Zona al fine di renderle più coerenti con l'interesse pubblico e con le linee di mandato;

5 In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.

6. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul portale istituzionale del Comune, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III – INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI

ART. 22 - INTERVENTI DI CURA OCCASIONALE

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma ricade all'interno del patto di impegno.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale, il Comune pubblicizza sul proprio portale gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

ART. 23 - GESTIONE CONDIVISA DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI ASSERTITI AD USO PUBBLICO.

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico o privato asserito ad uso pubblico quali ad esempio apertura, sorveglianza, custodia, animazione, cure, pulizie;
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66% delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.

ART. 24 - INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di cura e rigenerazione degli immobili e spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie ad un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Ente corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono, in particolare, essere presenti:
 - a. relazione illustrativa,
 - b. programma di manutenzione,
 - c. tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale,
 - d. stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che il Comune assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'Ente individua gli operatori economici mediante una delle procedure previste dal D.lgs. n. 50/2016;

5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

ART. 25 - GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.

3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'Ente acquisiti al patrimonio comunale.

5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche e l'applicazione del regolamento comunale per la realizzazione di microprogetti di interesse locale.

CAPO V - FORMAZIONE

ART. 26 – FINALITA' DELLA FORMAZIONE

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.

2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.

3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

- a. applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
- b. acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- c. documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
- d. utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e di media civici.

5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

- a. conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
- b. conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità ;
- c. conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

ART. 27 – IL RUOLO DELLE SCUOLE

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni solidaristiche o di cura e rigenerazione dei beni comuni possa venire valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

CAPO VI – FORME DI SOSTEGNO

ART. 28 - MATERIALI DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

ART. 29 - AFFIANCAMENTO NELLA PROGETTAZIONE

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi

sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

ART. 30 ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI E ALTRE FORME DI SOSTEGNO

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura delle spese e degli oneri sostenuti dai cittadini attivi per lo svolgimento delle azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione può riconoscere rimborsi spese o agevolazioni/esenzioni fiscali ove previsti dalla legge e dal regolamento, solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi siano preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente e spontaneamente a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo e le modalità di erogazione/concessione.
5. L'eventuale contributo è subordinato alla rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del piano.
6. Possono essere valorizzati ai fini del contributo le spese che corrispondono a criteri di congruità rispetto ai prezzi di mercato, relativi a:
 - a) acquisto o noleggio di beni strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle attività;
 - b) polizze assicurative contro infortuni e responsabilità civili;
 - c) costi relativi a quota parte delle spese generali di funzionamento;
 - d) oneri fiscali inerenti lo svolgimento delle attività
 - e) attività svolte nella forma della compensazione con crediti tributari del Comune ai sensi dell'art. 13. del presente regolamento;
 - f) altre spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle attività previste nel patto di collaborazione, rimborsabili nei limiti stabiliti dall'art. 2 co. 2 della L. 266/91 e dal patto medesimo.
7. In attuazione dell'art. 24 del D.L.n. 133/2014 conv. in L.n. 164/2014 la Giunta Comunale può concedere l'esenzione dai tributi delle attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione in quanto assimilabili a quelle svolte dal Comune di Cervia nel pubblico interesse, nel rispetto dei seguenti criteri
 - soggetti beneficiari: cittadini singoli o associati impegnati nelle attività di cura e rigenerazione dei beni comuni, con preferenza per le comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute;
 - attività esenti: attività poste in essere nell'ambito del patto di collaborazione stipulato con l'Amministrazione riconducibili alle tipologie di attività elencate all'art. 24 della L. 164/2014 come declinate dal presente regolamento e sussidiarie;
 - durata: per un periodo limitato e definito, corrispondente alla durata dell'attività oggetto di esenzione;
 - tributi esenti: tributi strettamente inerenti l'attività posta in essere (tassa rifiuti giornaliera, tassa occupazione suolo pubblico, imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni);
 - quantificazione: il valore dell'esenzione dovrà essere quantificato a priori nel patto di collaborazione quale contributo indiretto e dovrà essere proporzionato al valore dell'attività posta in essere; ove manchino elementi oggettivi di valutazione economica, tale valore dovrà essere determinato secondo criteri di responsabilità e ragionevolezza;
8. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di

collaborazione di cui all'art. 4 del presente regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e di altri enti che non perseguono scopi di lucro.

ART. 31 – AUTOFINANZIAMENTO

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Il patto di collaborazione può prevedere:

a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;

b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;

c) il supporto e l'avvallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

ART. 32 - FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE

1. Al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, il patto di collaborazione può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

CAPO VII – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

ART. 33 – COMUNICAZIONE COLLABORATIVA

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune riconosce nel sito istituzionale il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a. consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b. favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c. mappare i soggetti e le esperienze di cura e gestione condivise e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
4. Il Comune cura la divulgazione ai cittadini anche per via telematica delle informazioni circa le possibilità di collaborazione alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

ART. 34 - RENDICONTAZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

1. La documentazione delle attività svolte dai cittadini attivi e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare Visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini e Comune.
2. Le modalità di documentazione e di rendicontazione dell'attività svolta vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - h) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - i) azioni e servizi resi;
 - j) risultati raggiunti;
 - k) risorse disponibili e utilizzate.
4. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito

istituzionale, l'organizzazione di conferenze stampa, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione ritenuta opportuna.

ART. 35 AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE.

1. il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali agli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

2. le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi di istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nell'individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra cittadini attivi e gli uffici comunali.

CAPO VIII – RESPONSABILITA' E VIGILANZA

ART. 36 - PREVENZIONE DEI RISCHI

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi. Devono essere forniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le proprie generalità ove svolgano attività di lavoro in luoghi in cui si effettuino attività in regime di appalto o subappalto.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

ART. 37 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra il Comune ed i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con il Comune alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I predetti cittadini che collaborano con l'Amministrazione alla cura, alla gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

SEZIONE IV
SPONSORIZZAZIONI, DONAZIONI ED EREDITA'

ART. 38 – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento, in particolare quelle concernenti il contenuto dei patti di collaborazione, le modalità di presentazione e di esame delle proposte di collaborazione, si applicano, se compatibili, anche alle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 26 del Dlgs. n. 163/2006, fatta eccezione per la sponsorizzazione della realizzazione di interventi relativi a beni culturali disciplinata specificamente dall'art. 199-bis del Dlgs n. 163/2006.

ART. 39 – DONAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 769 del Codice Civile, la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione: per il perfezionamento di tale contratto è necessaria l'accettazione dell'arricchimento da parte del donatario.

2. La donazione può avere ad oggetto beni mobili (denaro, quadri o opere d'arte, ecc), beni mobili registrati e beni immobili.

3. Il soggetto donante presenterà formale istanza, dallo stesso sottoscritta, al Comune di Parma, nella quale dovranno essere specificate:

a. la descrizione puntuale del bene che intende donare;

b. la dichiarazione che il bene è di sua esclusiva proprietà;

c. la dichiarazione che, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile, attesti la modicità o meno del valore del bene, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante stesso.

4. Nell'ipotesi in cui oggetto della donazione a favore del Comune di Cervia sia un bene immobile, compete al Consiglio Comunale deliberare sull'accettazione, previo svolgimento di istruttoria tecnica da parte del dirigente competente in materia al fine di verificare la sussistenza di un interesse pubblico ad acquisire il bene di cui trattasi, nonché della convenienza ed opportunità di tale acquisizione per l'Ente.

5. In tutti gli altri casi la competenza ad accettare o meno una donazione è in capo al dirigente competente in materia che provvede con propria determinazione previo svolgimento di istruttoria tecnica.

6. Per le donazioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero beni mobili per i quali il donante abbia dichiarato che il valore del bene non è da considerarsi modico, si provvede alla stipulazione con atto pubblico.

7. Qualora la donazione abbia ad oggetto beni mobili e sia considerata di modico valore, la stessa è valida anche se manca l'atto pubblico purché vi sia stata la consegna del bene all'Ente.

ART. 40 – EREDITA' E LEGATI TESTAMENTARI

1. Il Comune di Cervia può ricevere in eredità o in legato beni mobili (denaro, quadri, sculture, ecc.), beni mobili registrati e beni immobili.

2. Nel caso in cui il Comune sia stato nominato erede, accetterà l'eredità con beneficio d'inventario, tramite determinazione dirigenziale (beni mobili e mobili registrati) oppure deliberazione di Consiglio Comunale (beni immobili), previa valutazione del beneficio per la cittadinanza.

3. Nell'ipotesi in cui il Comune sia stato nominato legatario, i diritti connessi al legato si trasmettono al beneficiario automaticamente al momento dell'apertura della successione. In tal caso, verificato che l'oggetto del legato accresce il patrimonio e sia di interesse pubblico per la collettività, il Comune manifesterà l'interesse di non voler rinunciare al beneficio con apposito provvedimento che, in base alla natura del lascito, sarà una determinazione dirigenziale ovvero una deliberazione di Consiglio Comunale.

SEZIONE V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 41 - CLAUSOLE INTERPRETATIVE

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Comune e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di impegnarsi in attività comunitarie e di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

ART 42 ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal.....
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

ART 43 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.